

assil

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione



*Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica*

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA: UN'ESIGENZA E UN DOVERE!

Rischi, responsabilità e strumenti operativi

Istituto Superiore Antincendi
via del Commercio, 13 ROMA

25 settembre 2018

ASSIL

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione



POLISTUDIO
LIFE FIRST



*Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica*

La responsabilità del gestore degli impianti per la sicurezza nei luoghi di lavoro

ASSIL

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione

Polistudio S.p.A.



Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica



La società è nata nel 1996 dalla volontà dei soci fondatori di creare una struttura in grado di fornire molteplici soluzioni per la sicurezza nel lavoro e per la tutela dell'ambiente.

L'obiettivo della completa soddisfazione del cliente, supportato da un forte senso di responsabilità, ci ha consentito di ottenere nel 1997 la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.

Tale riconoscimento ha accompagnato la nostra trasformazione in società di ingegneria e in società per azioni. Il cammino di crescita fatto in questi anni ci ha permesso di sviluppare la nostra visione che oggi si è così trasformata:

Ascoltiamo e accompagnamo il cliente nella sua evoluzione, offrendo alla sua organizzazione la soluzione più efficace ai bisogni in ambito sicurezza, ambiente e sistemi di gestione.

Il cammino fatto negli anni ci ha condotto a rafforzare i nostri valori: Onestà, Passione, Rispetto, Condivisione e il Prendersi cura. Valori che sono il riflesso di ciò in cui crediamo e che definiscono i nostri comportamenti.

assil

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione

Polistudio S.p.A.



Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica



Attenti al «cambiamento», sperimentiamo nuove tecniche di ricerca, di coinvolgimento e di comunicazione, per evolverci ed assistere il Cliente secondo le sue specifiche necessità.

assil

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione

Polistudio S.p.A.



*Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica*



In 30 anni di attività, il nostro R&S si è confrontato sempre con «aule dei Tribunali». Abbiamo assunto il ruolo di consulenti tecnici di parte in **118** dibattimenti processuali, di cui **48** per infortuni mortali (589 C.P.), con il coinvolgimento di **160** persone indagate

Il gestore degli impianti



*Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica*

Se il gestore degli impianti è colui che mette a disposizione i luoghi di lavoro, gli impianti, le macchine, le attrezzature, allora non c'è dubbio che egli sia il datore di lavoro.

Il gestore degli impianti



Se il gestore degli impianti è colui che mette a disposizione i luoghi di lavoro, gli impianti, le macchine, le attrezzature, allora non c'è dubbio che egli sia il datore di lavoro.

Quindi in qualità di datore di lavoro deve rispettare e far rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 81-08 che in merito all'argomento trattato qui oggi ci dice che

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 – Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - ...
 - z) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Articolo 64 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
 - b) Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite d'emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - c) I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - d) I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - e) Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Quindi nel comma A. del precedente articolo 64, si richiama, per definire la conformità dei luoghi di lavoro, all'**articolo 63**

Articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'**allegato IV**, che ci dice a sua volta:

ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO 1.AMBIENTI DI LAVORO

1.10 Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro

- 1.10.1. «...»i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
- 1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- ...

1.10 Illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro *(continua)*

- ...
- 1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro e i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
- ...
- 1.10.7. Illuminazione sussidiaria
- 1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
- ...
- 1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura e agevole; quando l'abbandono imprevedibile e immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti a entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire un'illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.

ASSIL

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione



La normativa di riferimento



*Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica*

A questo punto possiamo affermare che l'illuminazione e ancor più l'illuminazione di sicurezza sono parti essenziali dello svolgimento in sicurezza della attività produttiva e della gestione delle emergenze, ove previste.

Quindi abbiamo dimostrato che il gestore è il datore di lavoro, come tale deve fare una valutazione dei rischi specifica come previsto dall'allegato IV in tutto il punto 1.10 in funzione di quanto previsto dagli articoli 63 e 64 dello stesso decreto legislativo 81/08.

La realtà dei fatti e le ragioni

Per quale motivo allora la maggior parte degli impianti di illuminazione di sicurezza nei luoghi di lavoro diversi da quelli di pubblico spettacolo **non è a norma?**

Le risposte che andremo a analizzare nello specifico sono le seguenti:

1. Le valutazioni dei rischi e di conseguenza i relativi Documenti (DVR) sono incomplete
2. I funzionari degli enti pubblici addetti ai controlli NON sono competenti
3. I consulenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non hanno competenze specifiche in materia di impianti di illuminazione di sicurezza

assil

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione

Le valutazioni dei rischi e i relativi documenti (DVR) sono fatti male



*Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica*



In 30 anni di attività, il nostro R&S si è confrontato sempre con «aule dei Tribunali». Abbiamo assunto il ruolo di consulenti tecnici di parte in **118** dibattimenti processuali, di cui **48** per infortuni mortali (589 C.P.), con il coinvolgimento di **160** persone indagate

Le valutazioni dei rischi e i relativi documenti (DVR) sono fatti male

Contestazione P.M.

Ruolo rinviato a
giudizio

Numero

Mancata o errata valutazione dei rischi

Datore di Lavoro

70

Mancata o inidonea informazione-
formazione-addestramento

Datore di Lavoro

28

Dirigente

14

Datore di Lavoro

29

Mancata vigilanza

Dirigente

3

Preposto

16

Le valutazioni dei rischi e i relativi documenti (DVR) sono fatti male

Imputazione: mancata o errata valutazione dei rischi

numero	nesso di causa rilevato	Ripartizione responsabilità
12	Mancava la valutazione pur essendo uno scenario prevedibile	60% Datore di Lavoro 40% HS&E
23	Il rischio era stato individuato, ma non era stato collegato in modo chiaro e specifico, con l'operazione (attività lavorativa) che stava facendo l'infortunato	100% HS&E
16	Rischio presente ma non collegato con misura di prevenzione	100% HS&E
10	Mancata valutazione di macchine o linee di produzione marcate "CE" ma non sicure	20% Datore di Lavoro 80% HS&E
9	Mancata o generica valutazione rischi interferenziali	80% Dirigenti 20% HS&E

Le valutazioni dei rischi e i relativi documenti (DVR) sono fatti male

«Mancava la valutazione pur essendo uno scenario prevedibile»

Quanti di voi hanno visto dei DVR con la voce non solo ad indice ma trattata in modo esaustivo e leggibileScenari di rischio in caso di emergenze o malfunzionamenti ...e in questo capitolo scrivere:...- in caso di eventi atmosferici naturali o in caso di particolari emergenze legate al rischio d'incendio è prevedibile la mancanza prolungata dell'energia elettrica per cui sono stati installati dei sistemi di illuminazione di emergenza in grado di assicurare la corretta evacuazione dai posti di lavoro o la permanenza negli stessi senza creare panico o disagi al personale.

Le misure di prevenzione per il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza messi in essere sono i seguenti:

- A. Verifica ad ogni cambiamento del layout o almeno una volta all'anno dei luoghi di lavoro per verificare che gli impianti installati siano ancora in grado di assicurare l'efficacia e l'efficienza messa in essere in fase di installazione e prima valutazione.
- B. Verifica del rispetto normativo specialistico (norme CEI...UNI ..ecc) da parte del RSPP o del HSE manager con evidenza della ricerca e delle fonti di informazione consultate.

Le valutazioni dei rischi e i relativi documenti (DVR) sono fatti male

“Il rischio era stato individuato, ma non era stato collegato in modo chiaro e specifico, con l’operazione (attività lavorativa) che stava facendo l’infortunato “.....”Rischio presente ma non collegato con misura di prevenzione “

Molti dei DVR presi in esame sia nei procedimenti penali riportano un elenco di tutti i rischi sia per la sicurezza che per la salute per cui “nel tanto ci stanno sicuramente anche quelli specifici” ma poi, quando andiamo ad analizzare in quali reparti o luoghi di lavoro, quali mansioni e per quali attività lavorative Non ci sono collegamenti oggettivi con la realtà lavorativa.

I funzionari degli enti pubblici addetti ai controlli **NON** sono competenti



*Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica*

Le tragiche cronache degli ultimi anni e degli ultimi mesi ci riportano dati scoraggianti, ma non dobbiamo stupirci, tutti gli eventi infortunistici hanno una spiegazione oggettiva ma per individuarla servono competenze . I fatti ci dimostrano che la polizia giudiziaria che effettua le indagini post evento non è in grado di distinguere un impianto di illuminazione di riserva da uno di sicurezza.

I consulenti per la SSL non hanno competenze specifiche

I consulenti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non hanno competenze specifiche in materia di impianti di illuminazione di sicurezza

Se si prendono in esame le check list utilizzate da molti consulenti (anche da ispettori delle società di certificazione OHSAS 18.001) per verificare la conformità legislativa si legge... esiste la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici?

Voi capite che non chiedendo una progettazione e prima ancora una valutazione di rischi la probabilità che gli impianti siano effettivamente adeguati è molto bassa.

La maggior parte degli impianti non è a norma Perché?



Per quale motivo allora la maggior parte degli impianti di illuminazione di sicurezza nei luoghi di lavoro diversi da quelli di pubblico spettacolo non è a norma?

L'ignoranza della materia, la necessità di contenere costi di valutazione, la mancanza di enti di controllo e funzionari degli stessi competenti sono il frutto dei risultati scoraggianti che confermano le statistiche di non conformità e adeguatezza degli impianti di illuminazione di sicurezza.

Possiamo affermare che il problema non è dovuto ad una mancanza di norme o regole applicative, ma di conoscenza delle stesse.

Conclusioni

Il tema degli impianti in generale ma in modo particolare per gli impianti elettrici di illuminazione in genere ha un livello di conoscenza nel mondo prevenzionistico, inversamente proporzionale al livello di proliferazione e aggiornamento normativo specifico.

A differenza della prevenzione incendi (con i CPI) , della sicurezza delle macchine (con la marcatura CE), l'impiantistica, in particolare la parte specifica dell'illuminazione ,con l'avvento del DPR 462-01 è rimasta "orfana" di competenze in grado di effettuare controlli terzi ed indipendenti nelle aziende italiane lasciando al solo datore di lavoro la responsabilità di fare delle valutazioni dei rischi e di individuare le misure preventive più idonee alle sue esigenze per le motivazioni già precedentemente espresse.

Conclusioni

Per chiudere, mi permetto di suggerire ai datori di lavoro, ai valutatori dei rischi in materia di sicurezza di :

- Rivedere la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro messi a disposizione del proprio personale tenendo conto delle mansioni e delle relative attività lavorative
- Pianificare un piano di rivalutazione almeno con cadenza annuale
- Predisporre dei piani di verifica di efficienza e manutenzione di impianti e apparecchiature che siano conformi a quanto dettato dalle norme tecniche specialistiche e a quanto previsto dai costruttori
- E **per ASSIL** perseverare nell'attività di divulgazione della cultura in materia anche verso RSPP, HS&E Manager e Funzionari degli Enti di controllo

ASSIL

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione



*Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica*

Grazie per l'attenzione

Con il patrocinio di



Sezione di Roma



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



SICUREZZA E INNOVAZIONE ELETTRICA



Con il contributo di

